

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1973

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (1056) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 640, 641, 642 e <i>passim</i>
DE CAROLIS, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	640, 641 642 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE . . . . .	647, 648, 649
LISI . . . . .	650
MARIANI . . . . .	644, 645, 648 e <i>passim</i>
MAROTTA . . . . .	649, 651
MARTINAZZOLI . . . . .	648
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	645, 646, 647 e <i>passim</i>
PETRELLA . . . . .	650

*La seduta ha inizio alle ore 9,30.*

LISI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE REDIGENTE**

**Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (316), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (913), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri;

« **Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499** » (1056), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari; « Ripristino dell'annota-

zione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 17 ottobre avevamo concluso la discussione generale.

Pertanto passiamo ora all'esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 913, che si è deciso di prendere a base della discussione, dei quali do lettura:

**TITOLO I****MODIFICAZIONI RIGUARDANTI  
IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499****Art. 1.**

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

**D E C A R O L I S ,** *relatore alla Commissione.* L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, che l'articolo in esame tende appunto a modificare, stabiliva: « Le divisioni, che hanno per oggetto beni immobili, devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.

Non può essere iscritto alcun diritto a carico di un condividente, se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

La modifica, quindi, elimina il primo comma di tale articolo 4, in quanto vi è una norma di carattere generale, vigente in tutto il territorio nazionale, che disciplina la materia delle divisioni; il nuovo testo, inoltre, parla di beni assegnati, non a carico, in quanto è chiaro che già in base all'articolo 1350,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE47° RESOCONTO STEN. (23<sup>1</sup> ottobre 1973)

n. 11, del codice civile, si può iscrivere un diritto a carico del dividendo sulla quota indivisa.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

**D E C A R O L I S ,** *relatore alla Commissione.* L'articolo modifica l'articolo 5 del regio decreto del 1929, il quale era così formulato: « Chi pretende di aver acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per prescrizione può ottenerne la iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato, che gli riconosca il diritto stesso.

Chi pretende di aver conseguito per prescrizione la liberazione di un immobile o di un altro diritto reale da un vincolo iscritto nel libro fondiario può ottenerne la cancellazione sulla base di una sentenza passata in giudicato, che riconosca l'estinzione del vincolo.

Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

**D E C A R O L I S ,** *relatore alla Commissione.* L'articolo 7 del regio decreto del 1929 stabilisce: « I diritti acquistati dai terzi sulla fede del libro fondiario sono regolati dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del Codice civile e, in particolare, gli articoli 933, 1080, 1088, 1095, 1096, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

L'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari è qualcosa di simile alle norme che regolano le trascrizioni delle domande giudiziali, di impugnativa, e così via. Gli articoli 61 e seguenti stabiliscono che chi vuole impugnare una intavolazione deve farlo entro determinati termini di reclamo nei confronti del provvedimento d'intavolazione che gli viene notificato. Nell'eventualità che questo non sia stato notificato, o perchè la notifica è stata irregolare o perchè si tratta di terzi ai quali non si poteva notificare il provvedimento (vedasi il caso dell'erede vero nei confronti dell'erede apparente, del legittimario che dovrebbe impugnare la donazione con l'atto di riduzione di legittima, e così via) l'impugnativa deve avere luogo entro tre

anni dall'intavolazione o entro tre anni, nel caso della donazione, dall'apertura della successione; dopo di che i diritti intavolati rimangono inattuabili. Ecco quindi la differenza con le disposizioni del codice civile, citate le quali stabiliscono invece che le sentenze di riduzione, eccetera, hanno efficacia qualora la domanda giudiziale non sia stata trascritta da oltre cinque anni dalla data dell'atto che si impugna; per cui l'articolo 7 del regio decreto è modificato in tal senso dall'articolo che stiamo esaminando, mentre l'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari sarà modificato dall'articolo 27, sempre del disegno di legge. Quanto agli articoli del codice civile, l'articolo 534 regola gli acquisti dall'erede apparente, gli articoli 561 e 563 riguardano l'azione di riduzione, l'articolo 1445 regola gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi e l'articolo 2652 le domande riguardanti atti soggetti a trascrizione e gli effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. L'articolo 8 del regio decreto n. 499 così recita: « Quando si tratti di azioni di impugnativa, le quali, a tenore della legge

generale sui libri fondiari, non producono effetti in danno dei terzi di buona fede, il dante causa, che sarebbe tenuto alla restituzione della cosa, dovrà corrisponderne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, salve quanto ai frutti le particolari disposizioni del codice civile ». Ora ciò determina una disparità di trattamento in materia di risarcimento del danno qualora non sia possibile la restituzione della cosa, allorquando si tratti di persona in buona o in mala fede; disparità di trattamento tra le vigenti regole generali del codice civile e queste norme particolari, che la modifica proposta dal disegno di legge tende ad evitare facendo sì che, ad esempio, l'erede apparente in buona fede non sia più tenuto a restituire il valore della cosa all'epoca della domanda ma sia tenuto alla restituzione nei limiti del corrispettivo ricevuto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. L'articolo 9 del regio decreto numero 499 stabilisce: « Agli effetti dell'articolo 1482 del codice civile, i pesi che gravano la cosa alienata, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto, a meno che non si sia espressamente dichiarato che la cosa è libera da oneri ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE47° RESOCONTO STEN. (23<sup>1</sup> ottobre 1973)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* L'articolo 10 del regio decreto numero 499 stabilisce: « L'effetto dell'iscrizione ipotecaria cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2001 e seguenti, del Codice civile.

La rinnovazione è necessaria anche per le ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori; ma, qualora il termine stabilito dall'articolo 2001 del Codice civile, sia già scaduto o venga a scadere entro tre anni dalla data di attuazione del codice medesimo, la rinnovazione eseguita nel triennio conserva gli effetti della precedente iscrizione ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopra indicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 2676;

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Devo chiarire che, in merito a questo articolo, c'è una differenza tra il disegno

di legge n. 913 e quello n. 316 il quale aggiunge alcune altre ipotesi.

Cioè, l'articolo 5 del provvedimento numero 316, ai punti *a)*, *b)* e *c)* di cui all'articolo 7 testè letto aggiunge le seguenti lettere:

*d)* gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del Codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

*e)* il commissario governativo a società cooperative nominato a sensi dell'articolo 2543 del Codice civile e il liquidatore sostituto nominato a sensi dell'articolo 2545 del Codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

*f)* l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato a sensi dell'articolo 592 del Codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

*g)* il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del Codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

Ora, l'articolo 33 del codice civile riguarda la registrazione delle persone giuridiche e stabilisce: « In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, eccetera ».

L'articolo 34 del codice civile, sulla registrazione di atti, stabilisce invece: « Nel registro devono iscriversi anche le modificazio-

ni dell'atto costitutivo e dello statuto, eccetera ».

Ora, si tratta di norme che, in parte, non hanno avuto pratica attuazione finora e io ritengo invece sia utile farne riferimento nel testo che stiamo esaminando per avere un quadro più completo della materia in oggetto.

Il fatto poi che queste norme siano effettivamente applicabili perchè sia stata o meno attuata quella forma di pubblicità prevista dal codice civile per le persone giuridiche rappresenta un problema di verso che sarà risolto dal legislatore a livello nazionale.

Propongo pertanto che, dopo la lettera *c)* dell'articolo 7 del disegno di legge n. 913, vengano aggiunte le lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 316, delle quali ho dato lettura precedentemente.

M A R I A N I . Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore. Al primo comma dell'articolo 7, laddove si parla di « corrispondenti iscrizioni », non mi è chiaro perchè non si parli anche di « trascrizioni ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Il sistema della trascrizione prevede trascrizioni di atti e di domande giudiziali e iscrizione di ipoteche e annotazioni; invece, secondo il sistema tavolare esistono soltanto le iscrizioni ma non le iscrizioni nel senso tecnico della parola, secondo il nostro codice civile; cioè si chiamano iscrizioni tutte le operazioni che vengono fatte nei libri fondiari.

Infatti, il capo II, sezione prima della legge generale sui libri fondiari parla delle iscrizioni tavolari e poi precisa che le iscrizioni sono di tre specie: le intavolazioni, acquisti incondizionati di diritti oppure cancellazioni incondizionate o estavolazioni che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione e la iscrizione di diritti tavolari; le prenotazioni, che sono invece acquisti condizionati (acquisto del diritto di proprietà sottoposte a condizione sospensiva); e le annotazioni.

Pertanto, la terminologia esatta è: iscrizioni le quali, poi, si suddividono nei tre tipi diversi di cui ho detto.

M A R I A N I . Ma nella legge precedente, quella del 1929, si parlava — se non sbaglio — anche di trascrizioni.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Direi di no; l'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dall'articolo 7 in esame dice che coloro i quali sono obbligati a curare le trascrizioni secondo l'ordinamento (cioè i conservatori dei registri immobiliari, i notai eccetera) sono corrispondentemente obbligati, qualora operino nei territori dove esistono queste norme a fare quelle che sono chiamate dalla legge tavolare le iscrizioni.

M A R I A N I . Un ultimo chiarimento: per quale ragione l'ultimo comma dell'articolo 5 del disegno di legge n. 316 non viene inserito nel testo che stiamo esaminando?

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Il disposto di questo ultimo comma non viene inserito perchè già contenuto, in effetti, nel primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge n. 913.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Carolis all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore che introduce, dopo la lettera c) e prima dell'ultimo comma dell'articolo 7, le lettere d), e), f) e g) contenute nell'articolo 5 del disegno di legge n. 316.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonchè gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Al primo comma di tale articolo, dopo le parole: « dell'articolo 1465 », propongo un emendamento formale nel senso di aggiungere la precisazione « del codice civile ».

Preciso inoltre che, per quanto concerne l'elencazione degli articoli citati nel primo comma, c'è una modifica rispetto alla corrispondenza tra gli stessi articoli del codice civile del 1965 e quello vigente.

Per chiarezza, preciso che l'articolo 1159 è quello che prevede l'usucapzione decennale abbreviata che non si applica nel regime tavolare; l'articolo 1376 prevede il contratto con effetti reali e non si applica anche esso nel regime tavolare; gli altri articoli citati

riguardano le norme dell'ipoteca che non sono applicabili al regime in esame. Più precisamente, l'articolo 2834 del codice civile riguarda l'ipoteca legale dell'alienante e del condividente; l'articolo 2846 regola le spese ipotecarie; gli articoli 2850 e 2851 regolano la rinnovazione; l'articolo 2852 disciplina il grado ipotecario; l'articolo 2853 ha riguardo alle richieste contemporanee di iscrizione dell'ipoteca; l'articolo 2854 regola le ipoteche iscritte nello stesso grado; l'articolo 2882 regola le formalità per la cancellazione; gli articoli 2884 e 2886 riguardano varie forme di cancellazione; l'articolo 2888 disciplina il rifiuto di cancellazione. Infine, l'articolo 2839 riguarda le formalità per l'iscrizione dell'ipoteca e, all'articolo 8 in esame, si precisa che quest'articolo del codice civile è applicabile solo nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica formale proposta dal relatore tendente ad aggiungere, dopo le parole: « dell'articolo 1465 » le altre: « del codice civile » nel primo comma dell'articolo 8.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanta diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore ».

« Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 77 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni e aggiunte ».

**DE CAROLIS**, *relatore alla Commissione.* Poichè è entrata in vigore la nuova legge del 1972 che regola l'imposizione fiscale sulle successioni, propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo 9 con il seguente: « Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni ».

Desidero dare un chiarimento di carattere generale: le norme che vanno dall'articolo 9 all'articolo 19 del disegno di legge n. 913 regolano l'istituto del rilascio del certificato di eredità e di legato, che è l'istituto peculiare del sistema tavolare e che comporta l'attribuzione della qualità di erede e quindi l'iscrizione del trasferimento del diritto ereditario, sia a titolo universale che a titolo particolare, mediante l'iscrizione del certificato di eredità. Dette norme, proprio per l'importanza che viene data a questo certificato, si propongono in un certo senso, garantendo anche una specie di giudizio con contraddittorio sommario, di regolare in maniera più rigorosa un intervento maggiore del giudice per quanto riguarda l'eventuale ammissione di altre prove e la notifica della richiesta del ricorso di iscrizione ad altri eventuali controinteressati, per garantire, quindi, un maggiore rigore nella concessione di questo certificato e pertanto una maggiore efficacia di tutto il sistema.

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo voleva proporre un emendamento che il relatore nella sua ammirata solerzia ha già presentato. Vorrei però proporre una modifica formale: sarebbe, a mio avviso, preferibile fare soltanto riferimento all'articolo 49 perchè soltanto questa è la parte che ci



riguarda, approfittando anche della possibilità, del resto non molto usata nel corso della legislazione, di indicare un articolo senza specificarne il contenuto. Sopprimerei dunque le parole: « che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni ». Non sono invece d'accordo sulla soppressione delle parole che prevedono le successive modificazioni e aggiunte, le quali possono sempre intervenire ed è bene mantenerne nel testo la previsione, onde evitare poi di dover fare delle leggi successive per aggiornare la materia.

**GALANTE GARRONE**. Non esistono ancora queste future disposizioni in materia; non possiamo fin d'ora vincolare il legislatore ad una eventualità del genere.

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Possiamo aggiungere la parola: « eventuali ».

**DE CAROLIS**, relatore alla Commissione. Mantenendo le parole: « e successive modificazioni e aggiunte » allora io manterrei anche le altre: « che disciplina l'imposta sulle successione e donazioni », perchè altrimenti il testo potrebbe significare che dovrebbero entrare in vigore tutte le modificazioni che, anche non riferendosi all'articolo 49, primo comma, si riferiscono comunque alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

**PRESIDENTE**. Direi allora che il testo si può concordare nel senso di appor- tarvi entrambe le soppressioni. L'emendamento concordato dal relatore e dal Governo suonerebbe così: « sostituire l'ultimo comma dell'articolo 9 con il seguente « Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, numero 637 ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

**DE CAROLIS**, relatore alla Commissione. Questa norma tutela i creditori in surrogazione perchè il chiamato all'eredità, oberato di debiti, potrebbe anche non chiedere il certificato di eredità e quindi il passaggio di proprietà potrebbe non risultare iscritto, per cui i creditori in surrogazione possono per parte loro chiedere il certificato di eredità per dimostrare la qualità di erede del debitore.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE47° RESOCONTO STEN. (23<sup>1</sup> ottobre 1973)

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

(È approvato).

#### Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto ».

« Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

M A R I A N I . Sarebbe preferibile parlare di grado di parentela piuttosto che di rapporto.

Dice la legge: « In caso di successione legittima il richiedente deve allegare l'atto di morte del defunto e gli atti dello stato civile dimostrando il grado di parentela, eccetera ».

G A L A N T E G A R R O N E . Mi pare più giusto parlare di rapporto, il coniuge non è un parente.

M A R I A N I . Possiamo mettere l'uno e l'altro perchè tra i parenti vige il grado di parentela oltre il quale subentra lo Stato. Propongo, dunque, di aggiungere dopo le parole: « il rapporto » le parole: « o il grado di parentela ».

M A R T I N A Z Z O L I . Il rapporto è comprensivo anche del grado di parentela ed è chiaro, mi pare, che la nuova formula non aggiunga e non tolga niente; si può parlare dell'uno o dell'altro, ma a mio avviso è meglio mantenere il testo attuale.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Anche io sono dell'avviso che è preferibile lasciare le parole: « il rapporto » che possono anche riferirsi ad un rapporto,

appunto, non di parentela. Sono contrario all'emendamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario perchè il rapporto è onnicomprensivo e riguarda anche il grado di affinità e il grado di successione dello Stato, che sembrerebbero essere esclusi parlando soltanto di « grado di parentela ».

M A R I A N I . A seguito di queste motivazioni che rimangono a verbale, ritiro lo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

#### Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può anche disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Mi rifaccio a quanto ho già detto; qui si rileva il maggior rigore rispetto all'attuale formulazione nella quale si parla di « facoltà di assumere prove d'ufficio », mentre ora si parla di pretore che assume le prove d'ufficio che ritiene opportune.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE47° RESOCONTO STEN. (23<sup>1</sup> ottobre 1973)

MAROTTA. Non comprendo cosa significa « o comunque siano note persone aventi interessi opposti ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Se c'è una lite in corso, naturalmente, le parti sono note; ma se fossero comunque note delle persone aventi interessi opposti dovrebbero essere citate.

MAROTTA. Allora propongo un emendamento soppressivo delle parole: « o comunque siano note persone aventi interessi opposti ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario, perchè la norma risponde al maggior rigore di questa regolamentazione, in modo tale che si possa stabilire almeno un regolare contraddittorio con tutte quelle persone che comunque potrebbero avere interesse a contrastare il rilascio del certificato.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo capoverso proposto dal senatore Marotta.

(Non è approvato).

MARIANI. Vorrei conoscere le ragioni che hanno indotto i proponenti a sopprimere le parole, contenute nell'articolo 16 del regio decreto n. 499: « L'avviso verrà inserito nel Foglio degli annunci giudiziari della provincia ed in quegli altri giornali, eventualmente anche esteri, che il pretore indicherà ». Mi sembra infatti che tale soppressione contrasti col concetto di maggior rigore che si sarebbe seguito.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Per il secondo comma dell'articolo 13 del disegno di legge il pretore può anche disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblica-

zione di un avviso con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze. Quindi, praticamente si concede una maggiore discrezionalità al giudice circa la pubblicazione dell'avviso e la sua maggiore o minore diffusione.

GALANTE GARRONE. È obbligatoria, la pubblicazione?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, è affidata al potere discrezionale del giudice, e lo stesso avveniva secondo l'articolo 16 del regio decreto n. 499.

MARIANI. Però quell'articolo considerava anche la possibilità della pubblicazione sui giornali esteri: ora, se nell'articolo in esame tale eventualità non è prevista esplicitamente, è egualmente autorizzato il pretore a disporre spese all'estero? Io, per eliminare ogni dubbio, propongo di aggiungere, al secondo capoverso, dopo le parole: « la pubblicazione, le altre « anche su giornali esteri ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo capoverso proposto dal senatore Mariani.

(È approvato).

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non comprendo l'utilità di dichiarare, all'ultimo capoverso, che il richiedente, qualora giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale. È come dire che chi commette un furto è punito ai sensi dell'articolo 624 del codice penale.

Oltretutto avrei notevoli perplessità circa l'applicabilità dell'articolo 371 in fase

2<sup>a</sup> COMMISSIONE47° RESOCONTO STEN. (23<sup>1</sup> ottobre 1973)

istruttoria, dato che esso prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. La cosa migliore, a mio avviso, sarebbe quella di sopprimere il capoverso.

**D E C A R O L I S**, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che la norma è già contenuta nell'articolo 16 del regio decreto, nel senso che, siccome è previsto il giuramento del richiedente, la richiesta di giuramento è facoltativa da parte del pretore.

**P E T R E L L A**. Bisogna vedere se i due casi, quello del giuramento prestato e quello del giuramento non prestato, possano essere equiparati ai fini penali.

Inoltre le false dichiarazioni inserite in atto pubblico avente il fine di comprovare una certa realtà di fatto costituiscono di per sè un altro reato, previsto dalla legge penale.

Sono pertanto d'accordo con l'onorevole Sottosegretario sul fatto che potremmo fare a meno di inserire in proposito una normativa speciale nel testo in esame.

**D E C A R O L I S**, *relatore alla Commissione*. La norma si prefigge di rendere più rigoroso questo procedimento e quindi più valido il certificato che costituisce il titolo del diritto.

**P R E S I D E N T E**. Evidentemente con l'ultimo capoverso si punisce un comportamento che altrimenti non sarebbe punito dall'articolo 371 del codice penale.

**P E T R E L L A**. Falsa dichiarazione del privato in atto pubblico.

**D E C A R O L I S**, *relatore alla Commissione*. Se si sopprime la suddetta norma, evidentemente, manca la regolamentazione per il caso del giuramento deferito.

**L I S I**. Signor Presidente, le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario, condivise dal senatore Petrella, nonchè le osservazioni fatte dal relatore secondo il quale la

soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 371 lascerebbe un'ipotesi delittuosa senza sanzione, dovrebbero indurci a far riferimento alla sanzione prevista per l'alienazione falsa in atto pubblico.

**M A R I A N I**. Sono dell'opinione dell'onorevole relatore in quanto l'articolo 371 del codice penale, poi, consente la non punibilità se il colpevole ritratta il falso; se noi non facciamo richiamo a questo articolo, rimane una dichiarazione che è senza sanzione.

**D E C A R O L I S**, *relatore alla Commissione*. Poichè nel corso del procedimento per il rilascio del certificato di eredità l'interessato potrebbe ritrattare io mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 13 proposto dal Governo.

**L I S I**. Effettivamente, questo va tenuto presente e mi associo a questa considerazione dell'onorevole relatore.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo dire che questo emendamento soppressivo mi è stato suggerito dalla stranezza del fatto che si voglia precisare, in un articolo di una legge, che si applica un articolo del codice penale quando ricorrano gli estremi per applicarlo.

A mio avviso, qui si vuole sottoporre ad un trattamento di estremo rigore penale un soggetto nei confronti del quale il pretore ha una duplice facoltà; infatti, il pretore può ascoltare il richiedente anche senza giuramento oppure lo può ascoltare con il giuramento.

In questo ultimo caso, sottoposto ad una ampia fascia discrezionale da parte del giudice, noi andiamo a mettere quel poveretto che, per ipotesi, è stato voluto ascoltare sotto vincolo di giuramento, in una condizione molto difficile e lo esponiamo a conseguenze molto gravi, il che mi sembra veramente eccessivo.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Faccio osservare questo: secondo il procedimento voluto dal codice di procedura civile, in questa condizione si viene a trovare colui al quale è stato deferito il giuramento dall'altra parte e che può addirittura riferirlo. Quindi, non si tratta nemmeno di una facoltà del giudice, ma di una facoltà rimessa alle parti.

Peraltro, con il giuramento suppletorio esiste, ulteriormente, la facoltà del giudice di deferirlo anche secondo il codice di procedura civile vigente.

Con la norma in discussione, pertanto, mi sembra che si venga ad applicare un trattamento usato nel processo civile ordinario ad un procedimento speciale e faccio anche rilevare che questa è una norma che esiste dal 1929.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma che sconvolge tutto il sistema della procedura civile!

M A R O T T A . Dopo aver ascoltato i chiarimenti del rappresentante del Governo mi associo anche io a questa tesi: l'ultimo comma dell'articolo 13 è pleonastico. Noi possiamo infatti ugualmente punire il falso giuramento nel caso in cui una persona che vi abbia interesse chieda il giuramento. Direi che, in questi casi, si procede d'ufficio e sono pertanto per la soppressione di questo comma perchè ritengo che il disegno di legge non ne venga a soffrire minimamente.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Voglio solo chiarire che questo particolare processo non recepisce affatto le norme del codice di procedura civile per-

chè, ripeto, si tratta di un procedimento sommario del tutto speciale e, tale procedimento, può essere svolto soltanto in base a quanto è stabilito nel presente disegno di legge.

Invito dunque gli onorevoli colleghi a stare molto attenti prima di prendere una decisione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora alla votazione sull'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 13 proposto dal Governo, al quale il relatore si è dichiarato contrario.

M A R I A N I . Prima di procedere a tale votazione, signor Presidente, la inviterei a fare la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Effettuata la verifica ed accertata la mancanza del numero legale, dichiaro sospesa la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del Regolamento.

*(La seduta è sospesa alle ore 11,20 e viene ripresa alle ore 12,40).*

P R E S I D E N T E . Constato la mancanza del numero legale; se non vi sono osservazioni da fare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO